

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021. Atto n. 260 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 85

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 86

ALLEGATO 1 (*Prima proposta di parere della Relatrice*) 91

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini ed abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 88

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021.

Atto n. 260.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

Paola FRASSINETTI *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Bella, ha svolto la relazione introduttiva.

Alessandro MELICCHIO (M5S), ricordato che il decreto-legge n. 34 del 2020 aveva incrementato il FOE di 50 milioni annui a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca e che, successivamente, anche la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha incrementato il fondo, sempre per le assunzioni, di ulteriori 25 milioni annui dal 2021 da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, rileva che non risulta che gli enti abbiano ancora utilizzato le predette risorse stanziare e

sottolinea che il decreto ministeriale non è ancora stato adottato. Osserva che per poter utilizzare i fondi stanziati è necessario procedere al loro utilizzo entro il 31 dicembre 2021. Atteso che circa 700 ricercatori (di cui 350 presso il CNR e 350 nei diversi enti di ricerca) sono in attesa di essere stabilizzati, propone che nel parere che la Commissione esprimerà sull'atto in esame sia sollecitato sia l'impiego delle risorse già stanziato, sia l'adozione del decreto ministeriale.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su è concordato di esprimere il parere in questa seduta.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricordato che il provvedimento in esame, recando misure di sostegno per diversi settori, è molto esteso ed articolato, precisa di aver cercato di tenere conto delle differenti istanze avanzate dai gruppi, che

hanno sensibilità diverse rispetto agli ambiti oggetto delle disposizioni. Presenta e illustra una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Valentina APREA (FI), dopo aver chiesto alcune correzioni formali volte a rendere più imperativo e cogente il contenuto delle osservazioni, chiede che la lettera *i*) della proposta sia modificata in modo da ricomprendere la formazione per l'accesso in ruolo dei docenti all'interno dei percorsi universitari, anziché demandarla a percorsi *post lauream*. Suggerisce inoltre di togliere il riferimento al P.N.R.R.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV) concorda con la deputata Aprea circa l'opportunità di rendere più perentorie le osservazioni, almeno da un punto di vista lessicale. Propone quindi di fare uno sforzo per porre come condizioni almeno alcune delle osservazioni. In particolare, a suo avviso, quella che più delle altre, per contenuto e per unanime consenso, potrebbe essere trasformata in condizione è l'osservazione recata dalla lettera *d*), volta a sopprimere dal testo la disposizione che esclude la possibilità, per i candidati che non superano le prove, di partecipare a successive procedure concorsuali.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) ritiene che la proposta di parere ben rifletta e sintetizzi le varie indicazioni espresse dai gruppi parlamentari nel corso della fase emendativa nella Commissione di merito e auspica che le priorità indicate con il parere possano essere tenute in considerazione dal Governo. Concorda con la richiesta dei deputati Aprea e Fusacchia di rendere meno sfumate le formule delle osservazioni per renderne il contenuto più solido e concreto. Con riferimento alla modifica della lettera *i*) suggerita dalla deputata Aprea, ritiene più opportuno mantenere il riferimento al P.N.R.R., magari specificando che gli interventi devono essere previsti, a regime; ritiene inoltre preferibile che i percorsi universitari siano non al posto, ma accanto ai percorsi *post-lauream*. Dopo aver sottolineato di trovare molto equilibrato il testo della proposta di parere, rileva che l'i-

dea di trasformare alcune osservazioni in condizioni, pur essendo da tutti condivisibile in termini generali, rischia di essere difficilmente realizzabile, in quanto ogni parte politica annette speciale valore all'osservazione o alle osservazioni che ha proposto.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), dopo aver suggerito alcune modifiche di carattere formale, concorda in merito al fatto che sarebbe difficile scegliere quali osservazioni trasformare in condizioni: personalmente avrebbe ritenuto opportuna una condizione per dare maggiore incisività soprattutto alle osservazioni relative al sostegno per gli alunni e le alunne con disabilità.

Germano RACCHELLA (LEGA), da sindaco di un piccolo comune, apprezza in particolare l'inserimento dell'osservazione recata dalla lettera s), che raccomanda l'introduzione di specifiche agevolazioni per lavori di ristrutturazione di palazzi e residenze storiche. Fa presente che molti comuni hanno sul territorio importanti edifici, ma non hanno le risorse per mantenerli e restaurarli.

Alessandro MELICCHIO (M5S), apprezzata la richiesta di incremento delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, osserva che, stante il comune accordo, almeno l'osservazione recata dalla lettera d) dovrebbe diventare una condizione.

Federico MOLLICONE (FDI) rileva con soddisfazione come, ancora una volta, la Commissione sia riuscita a produrre un parere condiviso da tutte le forze politiche, incluse quelle di opposizione. Vedendo accolte anche le istanze del suo gruppo e per rispetto alle fragilità delle categorie nel cui interesse è stata formulata la proposta di parere della relatrice, non voterà contro. Dopo aver ricordato i vari temi toccati dalle osservazioni, oggetto anche di tante battaglie del gruppo di Fratelli d'Italia, si associa a quanto rilevato dai commissari che lo hanno preceduto in merito all'opportunità di trasformare alcune osservazioni in condizioni.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver sottolineato come la proposta di parere testimoni la volontà della Commissione di intervenire in modo incisivo su un provvedimento rilevante come quello in esame, esprime un particolare apprezzamento per l'osservazione volta ad introdurre modifiche alla normativa sulla copia privata nel settore video, in analogia con quanto già fatto per il settore audio.

Paolo LATTANZIO (PD), con riferimento all'osservazione recata dalla lettera v) sulla copia privata nel settore video, ricorda le proposte di legge in materia di diritto d'autore in corso d'esame in Commissione. Al riguardo auspica che si raggiunga una posizione unitaria finalizzata ad un proficuo confronto con il Governo. Aggiunge che le modifiche alla normativa raccomandate con l'osservazione devono essere equilibrate e commisurate agli interessi dell'intero settore la cui tutela è rilevante sia per la tradizione che per il rilancio del Paese.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, accogliendo le richieste emerse dal dibattito, riformula la sua proposta di parere, precisando di non poter tuttavia soddisfare la richiesta di trasformare alcune condizioni in osservazioni, in quanto non c'è consenso su quali osservazioni formulare come condizioni e non essendo neanche opportuno, a suo avviso, esprimere un parere con numerose condizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 19.05.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Testo unificato C. 522 Ciprini ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi si propone di contribuire al superamento delle asimmetrie in materia di pari opportunità tra uomo e donna e di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, partendo, in particolare, dalla modifica dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità, per garantire l'acquisizione dei dati e la trasparenza necessaria a verificare dove si annidano le discriminazioni salariali e quali ne siano le cause.

L'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna disponendo che a presentare la biennale relazione al Parlamento sia la consigliera o il consigliere nazionale di parità, cosa che attualmente fa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 2 modifica l'articolo 25 del codice delle pari opportunità che concerne la definizione di discriminazione. In particolare tra i comportamenti che sostanziano una discriminazione indiretta vengono compresi quelli di natura organizzativa e oraria che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso.

Viene inoltre sostituito il comma 2-*bis*, che attualmente tutela maternità e paternità dalle discriminazioni sul lavoro, rafforzandolo e considerando discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: *a*) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; *b*) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; *c*) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

L'articolo 3 modifica l'articolo 46 del codice delle pari opportunità, concernente il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Ricorda che attualmente è obbligatorio per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti e che deve essere redatto almeno ogni due anni. Il comma 1, lettera *a*), del predetto articolo 3 amplia la platea delle aziende coinvolte, abbassando il limite minimo degli occupati a cinquanta, rendendolo, *tout court*, biennale. Dispone inoltre, attraverso l'inserimento di un comma 1-*bis*, che il rapporto possa essere redatto anche dalle aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti, su base volontaria (comma 1, lettera *b*)). Vengono quindi sostituiti i commi 2 e 3 dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità prevedendosi nuove modalità di redazione e trasmissione del rapporto nonché rinviando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione di ulteriori disposizioni di dettaglio ed esecuzione. Vengono altresì aggiunti un comma 3-*bis* e un comma 4-*bis* concernenti, rispettivamente, la modalità di trasmissione alla consigliera ovvero al consigliere nazionale, nonché a quelli regionali, e ai poteri dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'articolo 4 inserisce l'articolo 46-*bis*, in materia di certificazione della parità di genere da parte delle aziende, certificazione che viene istituita al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità. A uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico viene lasciato il compito di stabilire: i parametri minimi per il conseguimento della certificazione con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro; le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei citati parametri; le forme di pubblicità della certificazione. Viene istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 5 riconosce uno sgravio dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro privati che, alla fine dell'anno precedente, siano in pos-

sesso della certificazione della parità di genere (comma 1). Lo sgravio è previsto in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda (comma 2). Il comma 3 reca la copertura finanziaria e il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6 estende alle società pubbliche l'applicazione della cosiddetta « legge Golfo-Mosca » sulla parità di genere negli organi di direzione delle aziende private. In sostanza, si prevede che si applicano anche alle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati, le disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che prevede che per l'elezione e la composizione del consiglio di Amministrazione il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

In conclusione, il provvedimento non contiene disposizioni di interesse della Commissione. Del resto, delle 10 proposte di legge abbinata, soltanto due sono assegnate per il parere alla VII Commissione: si tratta delle proposte 1320 Boldrini e 1675 Gelmini.

Nella proposta C. 1320, l'articolo 3 dispone l'aumento dagli attuali 239 milioni di euro a 500 milioni di euro del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (per i bambini da 0 a 6 anni). La proposta C. 1675, all'articolo 10, introduce misure organiche e permanenti per il potenziamento e la riqualificazione di strutture destinate agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. Per gli operatori privati che avviano attività di asilo nido, di baby parking e di ludoteca e per le scuole dell'infanzia parificate è prevista l'esenzione totale dall'imposta sui redditi derivanti dall'esercizio delle attività per i primi tre anni. L'articolo 11 si occupa del tema degli asili nido aziendali, prevedendo ulteriori agevolazioni fiscali. Tali disposizioni non sono però confluite

nel testo unificato adottato dall'XI Commissione.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 19.10.

ALLEGATO 1

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).**PRIMA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3132 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle misure per la chiamata veloce di docenti nelle scuole, di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *b)*, si evidenzia che, in considerazione della carenza dell'organico di docenti di sostegno, occorre prevedere un percorso più agile e semplificato per il loro reclutamento, al fine di garantire la presenza di un docente specializzato che sappia applicare le strategie più adeguate per la piena inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità;

b) con riferimento allo stesso articolo 58, comma 2, lettera *b)*, in materia di assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), occorre intervenire con misure strutturali, modificando il numero di alunni necessario per il dimensionamento scolastico e rendendo stabile, a regime, quanto già previsto, soltanto per l'anno scolastico 2021/2022, dall'articolo 1, commi 978 e 979, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) con riferimento alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, commi da 4

a 9, e in particolare a quanto disposto dal comma 7, sarebbe preferibile che i candidati, al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova, affrontassero prima la prova pedagogico-didattica valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio e solo dopo fossero valutati dal dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) all'articolo 59, comma 13, si sopprime il secondo periodo, che dispone che i candidati che partecipano a una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove;

e) con riferimento all'articolo 58, comma 2, lettera *e)*, occorre mettere in condizioni le scuole non statali e gli enti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP), di garantire nel più breve tempo possibile, processi abilitativi ai propri insegnanti;

f) con riferimento al fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, destinato a finanziare misure di contenimento del rischio epidemiologico presso le istituzioni scolastiche statali, si valuti l'opportunità di includere anche le scuole dell'infanzia paritarie tra i soggetti beneficiari della ripartizione;

g) con riferimento all'articolo 58, comma 1, che demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in merito, tra l'altro, alla data di inizio

delle lezioni, si evidenzia che è necessario arrivare alla delegificazione delle norme sulle modifiche del calendario per l'avvio dell'anno scolastico; parimenti, con riferimento al comma 2, lettera *f*), sarebbe opportuno modificare le norme che hanno introdotto il blocco quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021, eliminando l'intervento in via legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL (assegnazioni provvisorie e utilizzazione);

h) si valuti l'introduzione, nel provvedimento in esame, di disposizioni che escludano, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità dei dirigenti scolastici e del personale scolastico che ottemperano alle linee guida e ai protocolli di sicurezza per gli eventi connessi all'emergenza Covid-19;

i) con riferimento a quanto previsto dalla linea d'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di formazione in ingresso e continua del personale scolastico, occorre prevedere percorsi *post lauream* che connettano la formazione iniziale dei docenti direttamente all'accesso in ruolo;

l) è necessario incrementare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, per allinearle al minimale contributivo INPS;

m) sono necessarie misure di sostegno economico in favore dei centri sportivi, che nel periodo pandemico, nel corso della chiusura, hanno continuato a sostenere costi altissimi per la manutenzione degli ambienti, con particolare riferimento alle palestre e alle piscine che solo recentemente hanno potuto riprendere le attività;

n) occorre prevedere – per i lavoratori del settore dello spettacolo, particolarmente colpiti dall'emergenza pandemica e non ancora in grado di riprendere l'attività a regime – ulteriori misure di sostegno, quali la riduzione della durata del periodo di chiusura delle attività come condizione per l'accesso al Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, di cui all'articolo 2, comma 2;

o) per rendere effettiva la tutela e il sostegno della genitorialità per i lavoratori dello spettacolo, è necessario, in considerazione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative dei soggetti interessati dal provvedimento, prevedere l'estensione del periodo considerato ai fini del calcolo dell'importo della retribuzione media globale giornaliera quale criterio di determinazione dell'indennità di maternità e paternità;

p) si valuti la possibilità di includere le imprese del comparto creativo, culturale e dello spettacolo nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, che prevede, a favore delle imprese del turismo, l'esonero dal versamento degli oneri previdenziali a loro carico;

q) nell'ambito delle iniziative a sostegno dei centri storici e delle città d'arte in cui sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco quali parte del patrimonio mondiale dell'umanità, occorrerebbe prevedere che il Fondo per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte, di cui all'articolo 7, comma 4, fosse destinato – oltre che a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte – anche alla realizzazione di spettacoli ed eventi performativi, alla valorizzazione delle dimore storiche e alla definizione di progetti culturali e digitali all'avanguardia;

r) con riferimento all'articolo 63, commi 5-7, occorrerebbe che una quota delle risorse del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile sia destinata, per gli anni 2021 e 2022, a finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa minorile attraverso le arti performative;

s) nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica, occorre prevedere, nell'ambito delle iniziative a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonico-artistico-culturali, il diritto allo storno, per il biennio 2021-2022, di un'aliquota fiscale pari ad almeno il 5 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il

vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini;

t) occorrerebbe prevedere, in favore delle imprese della stampa periodica, l'introduzione di un credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta, nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite;

u) è opportuno introdurre misure per rafforzare il regime di *tax credit* a favore degli edicolanti, introducendo « meccani-

smi premiali » per incentivare le imprese giovanili, le imprese femminili, le edicole che sono essenziali per garantire il diritto di accesso all'informazione, quelle che costituiscono l'unico punto vendita del territorio, in una specifica area, e quelle che offrono servizi aggiuntivi e innovativi ai lettori e ai cittadini;

v) occorre introdurre modifiche alla normativa sulla copia privata nel settore video, come è stato fatto per il settore audio, per assicurare al settore la trasparenza necessaria al fine di rendere più efficiente e meno oneroso il sistema.

ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3132 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle misure per la chiamata veloce di docenti nelle scuole, di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *b)*, si evidenzia che, in considerazione della carenza dell'organico di docenti di sostegno, occorre prevedere un percorso più agile e semplificato per il loro reclutamento, al fine di garantire la presenza di un docente specializzato che sappia applicare le strategie più adeguate per la piena inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità;

b) con riferimento allo stesso articolo 58, comma 2, lettera *b)*, in materia di assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), occorre intervenire con misure strutturali, modificando il numero di alunni necessario per il dimensionamento scolastico e rendendo stabile, a regime, quanto già previsto, soltanto per l'anno scolastico 2021/2022, dall'articolo 1, commi 978 e 979, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) con riferimento alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, commi da 4

a 9, e in particolare a quanto disposto dal comma 7, si preveda che i candidati, al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova, affrontino prima la prova pedagogico-didattica valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio e solo dopo siano valutati dal dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) all'articolo 59, comma 13, si sopprima il secondo periodo, che dispone che i candidati che partecipano a una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove;

e) con riferimento all'articolo 58, comma 2, lettera *e)*, occorre mettere le scuole non statali e gli enti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) in condizione di garantire nel più breve tempo possibile, processi abilitativi ai propri insegnanti;

f) con riferimento al fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, destinato a finanziare misure di contenimento del rischio epidemiologico presso le istituzioni scolastiche statali, si includano anche le scuole dell'infanzia paritarie tra i soggetti beneficiari della ripartizione;

g) con riferimento all'articolo 58, comma 1, che demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in merito, tra l'altro, alla data di inizio

delle lezioni, si evidenzia che è necessario arrivare alla delegificazione delle norme sulle modifiche del calendario per l'avvio dell'anno scolastico; parimenti, con riferimento al comma 2, lettera *f*), sarebbe opportuno modificare le norme che hanno introdotto il blocco quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021, eliminando l'intervento in via legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL (assegnazioni provvisorie e utilizzazione);

h) si introducano, nel provvedimento in esame, disposizioni che escludano, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità dei dirigenti scolastici e del personale scolastico che ottemperano alle linee guida e ai protocolli di sicurezza per gli eventi connessi all'emergenza Covid-19;

i) con riferimento a quanto previsto dalla linea d'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di formazione in ingresso e continua del personale scolastico, occorre prevedere, a regime, percorsi universitari e *post lauream* che connettano la formazione iniziale dei docenti direttamente all'accesso in ruolo;

l) è necessario incrementare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, per allinearle al minimale contributivo INPS;

m) sono necessarie misure di sostegno economico in favore dei centri sportivi, che nel periodo pandemico, nel corso della chiusura, hanno continuato a sostenere costi altissimi per la manutenzione degli ambienti, con particolare riferimento alle palestre e alle piscine, che solo recentemente hanno potuto riprendere le attività;

n) occorre prevedere – per i lavoratori del settore dello spettacolo, particolarmente colpiti dall'emergenza pandemica e non ancora in grado di riprendere l'attività a regime – ulteriori misure di sostegno, quali la riduzione della durata del periodo di chiusura delle attività richiesta come condizione per l'accesso al Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, di cui all'articolo 2, comma 2;

o) per rendere effettiva la tutela e il sostegno della genitorialità per i lavoratori

dello spettacolo, è necessario, in considerazione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative dei soggetti interessati dal provvedimento, prevedere l'estensione del periodo considerato ai fini del calcolo dell'importo della retribuzione media globale giornaliera quale criterio di determinazione dell'indennità di maternità e paternità;

p) si includano le imprese del comparto creativo, culturale e dello spettacolo nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, che prevede, a favore delle imprese del turismo, l'esonero dal versamento degli oneri previdenziali a loro carico;

q) nell'ambito delle iniziative a sostegno dei centri storici e delle città d'arte in cui sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco quali parte del patrimonio mondiale dell'umanità, si preveda che una quota del Fondo per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte, di cui all'articolo 7, comma 4, sia destinata – oltre che a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte – anche alla realizzazione di spettacoli ed eventi performativi, alla valorizzazione delle dimore storiche e alla definizione di progetti culturali e digitali all'avanguardia;

r) con riferimento all'articolo 63, commi 5-7, una quota delle risorse del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per gli anni 2021 e 2022, sia destinata a finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa minorile attraverso le arti performative;

s) nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica, si preveda, nell'ambito delle iniziative a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonici-artistico-culturali, il diritto allo storno, per il biennio 2021-2022, di un'aliquota fiscale pari ad almeno il 5 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini;

t) si preveda, in favore delle imprese della stampa periodica, l'introduzione di un credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta, nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite;

u) si introducano misure per rafforzare il regime di *tax credit* a favore degli edicolanti, introducendo « meccanismi premiali » per incentivare le imprese giovanili, le imprese femminili, le edicole che sono essenziali per garantire il diritto di accesso

all'informazione, quelle che costituiscono l'unico punto vendita del territorio, in una specifica area, e quelle che offrono servizi aggiuntivi e innovativi ai lettori e ai cittadini;

v) si introducano modifiche alla normativa sulla copia privata nel settore video, come è stato fatto per il settore audio, per assicurare al settore la trasparenza necessaria al fine di rendere più efficiente e meno oneroso il sistema.